



esente da imposta di bollo e registro ai sensi Dlgs 117/17 Dlgs 105 /2018

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

“ASSOCIAZIONE TRAPIANTI ORGANI ”

10 del mese di GIUGNO dell'anno 2020 alle ore 9.00, presso la sede di Sesto San Giovanni - Viale Marelli 497 - , si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci dell'Associazione ATO essendo andata deserta quella convocata per il giorno 09 GIUGNO 2020 alle ore 20.00.

- La proposta di nominare alla Presidenza dell'Assemblea GIUSEPPE IPPOLITO, che chiama come Segretario ANGELO SUBINAGHI, viene approvata all'unanimità.
- Constatata la regolare convocazione e il raggiungimento del numero legale della riunione, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita.
- Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno sul quale l'Assemblea è chiamata a deliberare:
- adeguamento statuto e cambio denominazione di **ATO Associazione TRAPIANTI ORGANO** come da DI 117/17 3 Agosto 2017
- trasferimento sede legale
- Il Presidente mette al corrente i soci delle motivazioni che inducono a cambiare la denominazione dell' " **ATO Associazione TRAPIANTI ORGANO** " con la dicitura di " **ATO Associazione TRAPIANTATI ORGANO odv** " e il trasferimento della sede legale
- Si decide Pertanto di adeguare la denominazione che dovrà essere " **ATO Associazione TRAPIANTATI ORGANO odv** (ATO odv). La nuova denominazione sostituirà in tutti gli atti la dicitura " **ATO Associazione TRAPIANTI ORGANO odv** " (Statuti e Regolamenti precedenti).
- Si decide di trasferire la sede legale in VAREDO VIA CADORNA 12 20814 (MB) e di mantenere la sede di Milano Via Mar Ionio 4 quale sede secondaria
- Viene quindi posta in votazione il cambio della denominazione e il trasferimento della sede legale, l'Assemblea dei soci approva all'unanimità.
- Il Presidente passa quindi ad illustrare i motivi dell'adeguamento dello Statuto in base alla vigente normativa in seguito al Decreto Legge 117/17, ed illustra le modifiche approvate.

- Dopo aver letto lo Statuto mette in votazione lo stesso, che l'assemblea approva all'unanimità.
- L'assemblea riconferma all'unanimità alla carica di Presidente il sig Giuseppe Ippolito e di Tesoriere il sig. ALBERTO RASTALDI
- quali membri del direttivo i signori:
 1. ANGELO FURONE
 2. ANGELO SUBINAGHI
 3. TAURISANO MARIAGRAZIA,
- Le sedi periferiche, sopra individuate, sono da considerarsi parte integrante, organizzativamente e funzionalmente dipendenti da Ato odv esercitando ogni azione sociale nella stessa .
- Si delega il Presidente a mettere in atto ogni azione necessaria prevista per l'adeguamento dell' associazione al DI 117/17 del 3 Agosto 2017.
- Esaurito così l'o.d.g. , il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea dei Soci alle ore 12.30 dello stesso giorno, dopo aver redatto e approvato il presente Verbale.

Il presidente l'assemblea

Giuseppe ippolito

il segretario Verbalizzante

Angelo Subinaghi

A.T.O.

ASSOCIAZIONE TRAPIANTI ORGANI
C.F. 97102960156 Tel. 024046580
Piazza Ospedale Maggiore,3 20162 MILANO



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 2

ATTO REGISTRATO AL N.

..... SERIE 3
DEL **23 OTT. 2020**

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro **ESENTE**

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

Euro
Firma su delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile



STATUTO Ato Odv

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI-Odv**>>, (di seguito nel testo: "**ATO Odv**" oppure "**ATO Odv** ")

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La sede legale dell'associazione è stabilita in CADORNA 12 20814 (MB) **VAREDO**

Sede PERIFERICA TERRITORIALE DI **MILANO** Via Mar jonio 4 20100 MILANO

Svolge la sua attività a Milano e nell' area Metropolitana Milanese

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 – STATUTO

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ARTICOLO 4 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 5 – FINALITA' E ATTIVITA'

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è un'organizzazione di promozione sociale e di volontariato, a carattere provinciale; è apartitica, aconfessionale, non lucrativa, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, né altra discriminazione di sorta.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

Sensibilizzare l'opinione pubblica su i problemi dei trapiantati e dei trapianti d'organi, di tessuti, di midollo osseo, migliorare le normative in favore di chi ha già subito o deve subire un trapianto.

Agevolare l'assistenza da parte dei famigliari, fornire aiuto morale, psicologico, socio sanitario, prima durante dopo il trapianto.

Favorire e/o semplificare il reinserimento del trapiantato nella società. Promuovere e mantenere rapporti con associazioni aventi finalità simili.

Ulteriormente potrà favorire:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica della donazione organi, del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e delle difese non armate;

L'Associazione ha lo scopo di sovrintendere, organizzare e coordinare, a livello provinciale, le attività delle ATO territoriali, nonché, a sua volta, di :

- Promuovere iniziative atte a garantire il diritto del trapiantato e dell' cittadino a un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di rimanere inserito nel proprio ambiente/contesto socio-culturale.
- Organizzare la formazione e l'aggiornamento dei volontari e non, da adibire al servizio dei trapiantati e dell' cittadino.
- Per realizzare i propri scopi, l'Associazione potrà:
 - a) Assumere e stimolare iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti per consentire la piena partecipazione dell' cittadino alla vita familiare, sociale e lavorativa.
 - b) Identificare e promuovere attività che prevedano l'utilizzo a favore dell'intera società del patrimonio di esperienza, cultura, capacità, ecc... degli anziani, impegnando gli stessi in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, nonché a favorire lo scambio tra diverse culture e l'incontro tra differenti età.
 - c) Promuovere indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sulle problematiche degli anziani e dare corso ad iniziative che mantengono vivo nell' cittadino l'interesse a tutto quanto lo circonda; nonché iniziative di educazione sanitaria, ecc...
 - d) Sollecitare norme ed iniziative concrete per la previsione / relazione, nell'ambito di piani di sviluppo edilizio, di strutture (alloggi, case albergo, case di riposo, ecc...) libere dal condizionamento delle barriere architettoniche da assegnare ad anziani, soli o in coppia.
 - e) Promuovere borse di studio per l'approfondimento di tematiche di vario indirizzo, riguardanti la terza età.
 - f) L'intervenire in ogni sede per la salvaguardia e la affermazione della pienezza dei diritti dell' cittadino.
 - g) Promuovere l'informazione e la diffusione tra gli anziani della conoscenza dei propri diritti e dei mezzi per l'ottenimento delle relative tutele.
 - h) Svolgere attività di segretariato sociale, con lo scopo di orientare l' cittadino verso la migliore soluzione di problematiche in ordine a casa, sanità, servizi sociali, utenze e consumi, nonché di promuovere gli interventi del caso.
 - i) Indire seminari, convegni, tavole rotonde e manifestazioni analoghe, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi e/o amministrativi finalizzati a migliorare con la dizione dell' cittadino nella società, e ad assicurare la presenza

dello stesso negli organismi pubblici che prevedano la partecipazione delle rappresentanze sociali.

- j) Promuovere ogni tipo di solidarietà nei confronti delle popolazioni e di paesi che si trovino in condizioni di particolari difficoltà economiche – sociali.
- k) Svolgere ogni attività direttamente connessa con i propri scopi istituzionali,
- l) Aderire ad altri organismi, aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri, e promuovere consorzi o cooperative finalizzati ad attività utili al soddisfacimento degli interessi degli associati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro dieci giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ARTICOLO 8 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

ARTICOLO 10 – GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 11 – L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ARTICOLO 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di ¾ degli associati.

ARTICOLO 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 17 – IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ARTICOLO 18 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 20 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 21 – I BENI

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 23 – BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ARTICOLO 24 – BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 25 – CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ARTICOLO 26 – PERSONALE RETRIBUITO

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 28 – RESPONSABILITA' DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 29 – ASSICURAZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ARTI ARTICOLO 30 – BDEVOLUZIONE DEL PATROMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 31 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro cinque giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 32 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 33 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

A.T.O.

ASSOCIAZIONE TRAPIANTI ORGANI
C.F. 97102960156 Tel. 024046580
Piazza Ospedale Maggiore 3 20152 MILANO